

Pietro Nervi

**I DOMINII COLLETTIVI NELLA
CONDIZIONE NEO-MODERNA**

Estratto

I domini collettivi nella condizione neo-moderna

La legge n. 168 del 20 novembre 2017, approvata con votazione unanime sia dall'assemblea del Senato della Repubblica, sia da quella della Camera dei deputati, adottando il termine «ordinamento», colloca definitivamente i domini collettivi in una situazione politico-giuridica diversa da quella della legge n. 1766/1927. Sembra allora opportuno richiamare l'attenzione sul fatto per cui la legge n. 168/2017 colloca i domini collettivi nella condizione della «nuova modernità», dal momento in cui il legislatore, ha abbandonato il tradizionale paradigma del sistema degli usi civici posto a fondamento nell'applicazione della legge n. 1766/1927 e propedeutico ad una auspicata fase liquidatoria degli «usi civici», per accogliere, in materia, una nuova concezione che essenzialmente significa rispetto dell'autentico concetto del diritto di uso civico e dell'autonomia delle scelte da parte delle unità familiari e delle imprese nonché delle decisioni nella gestione dei domini collettivi da parte delle collettività titolari del possesso come sempre sostenuto nella loro longevità storica plurisecolare. In questa sede, sarà esaminata la legge n. 168/2017 sotto quattro diversi profili: il dominio collettivo come entità unitaria; il concetto di autonormazione e tipologia dell'attività amministrativa; il patrimonio collettivo e la gestione patrimoniale; i domini collettivi come soggetti neo-istituzionali.

By adopting the term «ordinamento» (regulation), Act no 168 of 20 November 2017, which was approved unanimously by the assembly of the Senate of the Republic and by the Chamber of Deputies, unquestionably attributes a different political and juridical status to «domini collettivi» (common property) compared to that set out in Act no 1766/1927. It is worth noticing that with Act no 168/2017 the legislator has modernized the status of common property, bringing it in line with modern times, and abandoned the traditional concept of collective use which lies at the heart of Act 1766/1927. This is the first step towards the elimination of the notion of collective use to replace it with a new concept which acknowledges the authentic meaning of collective use rights and gives recognition to the households, businesses

and communities that have exercised ownership rights over such common property for centuries and to their autonomy in managing such property. Act no 168/2017 is examined here from four standpoints: common property as a single entity; the concept of self-regulation and type of administrative activity; common property estates and their management; common property as a new institutional subject.

Keywords: *dominii collettivi - pluralità degli ordinamenti giuridici - legge n. 168/2017 - patrimonio collettivo - usi civici*

1. Premessa. - 2. Il dominio collettivo come entità unitaria. - 3. L'autonormazione. - 4. Il patrimonio collettivo. - 5. I domini collettivi come soggetti neo-istituzionali.

1. - Premessa.

Dobbiamo riconoscere che la legge n. 168 del 20 novembre 2017, approvata con votazione unanime sia dall'assemblea del Senato della Repubblica, sia da quella della Camera dei deputati, adottando il termine «ordinamento», colloca definitivamente i domini collettivi in una situazione politico-giuridica diversa da quella della legge n. 1766/1927, come ampiamente dimostrato dai contributi presentati da studiosi di discipline diverse nella XXIII Riunione scientifica del Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive dell'Università di Trento, organizzata in occasione della ristampa del volume di Paolo Grossi per discutere il tema «Un altro modo di possedere: da elaborazione dottrinale a progetto culturale»¹.

Infatti, se a C. Cattaneo dobbiamo il sintagma «asseti fondiari collettivi» quando scrive: «*Questi non sono abusi, non sono privilegi, non sono usurpazioni; è un altro modo di possedere, un'altra legislazione, un altro ordine sociale, che, inosservato, discende da remotissimi secoli sino a noi*»²; e, successivamente, afferma che: «*nel concetto delle popolazioni questo bene (il terreno comune) è il bene più prezioso, non in funzione del suo valore di scambio, sentito come riduttivo e funzionale, ma in forza del suo significato sociale di ambiente a vantaggio di ognuno*»³, trattando oggi di domini collettivi come ordinamenti, non possiamo non ricordare come, già nel novembre 1928, anno successivo alla promulgazione della legge n. 1766, A. Serpieri, licenziando la sua *Guida a ricerche di economia agraria*, descriveva la «Comunità montana» come «ordinamento» – assai frequente nella montagna italiana, specialmente nelle Alpi e nell'Appennino settentrionale e centrale –, come nel dettaglio è riportato in nota⁴.

¹ Cfr. *Archivio Scialoja-Bolla*, vol. II, Milano, 2018.

² C. CATTANEO, *Primo Rapporto su la bonificazione del Piano di Magadino a nome della Società promotrice*, Lugano, 1851.

³ C. CATTANEO, *Secondo Rapporto su la bonificazione del Piano di Magadino a nome della Società promotrice*, Lugano, 1853.

⁴ A. SERPIERI, *Guida a ricerche di economia agraria*, Roma, 1929, VIII, 178. Scrive Serpieri: «*Ordinamento - assai frequente nella montagna italiana, specialmente nelle Alpi e nell'Appennino settentrionale e*

Peraltro, sembra opportuno richiamare anche l'attenzione sul fatto per cui la legge n. 168/2017 colloca i domini collettivi nella condizione della «nuova modernità»⁵, dal momento in cui, a parere di molti osservatori, il legislatore, ha abbandonato il tradizionale paradigma del sistema degli usi civici basato su *uguaglianza/uniformità/centralità*, posto a fondamento nell'applicazione della legge n. 1766/1927 e propedeutico ad una auspicata fase liquidatoria degli «usi civici», per accogliere, in materia, la nuova concezione di *uguaglianza nei diritti e nei doveri/diversità nei bisogni/autonomia*, che essenzialmente significa rispetto dell'autentico concetto del diritto di uso civico e dell'autonomia nelle scelte da parte delle unità familiari e delle imprese e nelle decisioni nella gestione dei domini collettivi da parte delle collettività titolari del possesso come sempre sostenuto nella loro longevità storica plurisecolare.

Il che impone di ripensare per tali ordinamenti i principi per una strategia sostenibile, ambientale ed economica, in un sistema economia/ambiente in continua evoluzione, ma sempre tenendo conto della diversità dei contesti ecologici e culturali e della consapevole coscienza della propria tradizione e della propria identità dinamica da parte delle stesse collettività. Infatti, perché sia sostenibile ed anche durevole in un territorio ad uso estensivo, di cui il demanio collettivo interessa una quota ragguardevole, il processo di sviluppo deve essere radicato nell'economia delle collettività umane insediate nel territorio. Per questo, giova ricordare anche oggi che «i livelli di governo elettivo devono esercitare la loro azione “per ispirare, dare potere, guidare, facilitare, incoraggiare, assistere, appoggiare”; essi non dovrebbero dirigere, comandare, amministrare o realizzare progetti propri, se non al fine di appoggiare lo sforzo generale, e perciò al di là della capacità locale»⁶; nonché sottolineare la volontà di applicare «il principio di sussidiarietà a resistere

centrale - caratterizzato dall'esistenza di una collettività, generalmente di contadini, talora coincidente colla collettività di quelli abitanti in un comune amministrativo, talora distinta come comunità avente personalità giuridica o solo di fatto (comunanze, comunali, università, vicinie, corporazioni di originari, ecc.), i cui membri (comunisti, secondo un termine spesso realmente usato in luogo) tengono in proprietà privata o in godimento individuale prevalentemente agrari (seminativi, prati falciati, ecc.) ed insieme esercitano più o meno estesi godimenti (usi civici e simili), individualmente o collettivamente, in terreni prevalentemente pascolivi o boschivi, che il comune, o la comunità da esso distinta, tiene in proprietà pubblica o collettiva».

⁵ R. MORDACCI, *La condizione neomoderna*, Milano, 2017.

⁶ J. FRIEDMANN, *The Active Community: Towards A Political Territorial Framework for Rural Development in Asia*, Los Angeles, University of California, School of Architecture and Urban Planning, s.d., 46.

alla tendenza spontanea a centralizzare il tutto e a tutto programmare autoritariamente dall'alto. Le comunità intermedie hanno, a diversi titoli, responsabilità proprie che non devono essere analizzate come "concessioni" da parte del potere politico: quest'ultimo deve riconoscerle, aiutarle, e non sostituirsi ad esse»⁷.

Con il riconoscimento dei domini collettivi, la legge n. 168/2017 favorisce, infatti, l'obiettivo che mira a rintracciare nelle collettività titolari del possesso fondiario il soggetto che fonda la propria iniziativa ed operatività sull'esperienza plurisecolare, in termini sia di coesione della collettività stessa che di comprensione del valore totale del patrimonio collettivo, sia di azione per la regolamentazione dell'utilizzazione della capacità produttiva del demanio collettivo, per un verso, a supporto delle famiglie ed imprese, i cui titolari siano partecipi della collettività e, per un altro verso, al duplice fine di minimizzare l'eccesso di domanda di risorse naturali ed ambientali e di conservare al meglio la perennazione del potenziale di produzione presente nel demanio collettivo⁸.

In questa sede, del contenuto della legge n. 168/2017 prenderemo in esame solo quattro profili: il dominio collettivo come entità unitaria (n. 2); il concetto di autonormazione e tipologia dell'attività amministrativa (n. 3); il patrimonio collettivo e la gestione patrimoniale (n. 4); i domini collettivi come soggetti neo-istituzionali (n. 5).

2. - Il dominio collettivo come entità unitaria.

Conviene anticipare già inizialmente una sintetica definizione di dominio collettivo come *entità unitaria*, una specie di cellula vivente del grande tessuto del nostro Paese, che, nella generalità dei casi, si presenta all'osservatore come: *a*) un'*unità oggettiva* (il c.d. demanio collettivo), vale a dire le terre di collettivo godimento, base territoriale del patrimonio naturale, con a fianco, *b*) un'*unità soggettiva* (la collettività titolare del

⁷ R. HECKEL, *Vers la troisième décennie du développement. Pour un monde plus solidaire, des peuples plus responsables. Self-reliance: compter sur soi*, in *La Documentation catholique*, Paris, n. 1747, 1978, 727.

⁸ Appare evidente che la gestione patrimoniale dei demani collettivi ha il fondamento basato sul carattere della demanialità e, quindi, con finalità di conservazione del bene per la trasmissibilità alla generazione seguente; tuttavia, essa si oppone giustamente ad una visione esclusivamente «conservazionista», in quanto integra tutela e conservazione con la valorizzazione e la creazione di redditi per la comunità locale.

possesso), che si incentra in un organo di gestione espresso dalla stessa collettività o, in assenza di questo, nell'Amministrazione comunale in qualità di amministratore.

Come è noto, il dominio collettivo è un ordinamento caratterizzato da tre elementi strutturali, rispettivamente: 1) di natura personale, la collettività insediata in un determinato territorio, i cui componenti sono titolari dei diritti di uso; 2) di natura patrimoniale, il patrimonio collettivo; 3) di natura teleologica, lo scopo comune espresso con la locuzione «Un altro modo di possedere».

Il punto di partenza è certo: «All'origine di tutto è il fatto di *una comunità individuata in relazione all'uso collettivo di determinati beni*. In altre parole, non è la comunità a individuare il territorio, ma è il territorio a individuare la comunità; e usando l'espressione territorio, voglio dire non soltanto il luogo al quale si riferisce il potere che l'ente esponenziale del gruppo – la collettività – esercita sui soggetti che ne fanno parte, ma il punto di riferimento necessario e sufficiente a individuare un insieme di soggetti legati dall'uso comune dei beni»⁹. La collettività locale è una pluralità di persone insediate su un determinato territorio, non solo e non tanto come destinatarie dell'attività dell'ente di gestione, bensì in quanto persone fisiche chiamate prioritariamente alle attività di gestione del patrimonio collettivo e a raggiungere lo scopo comune, conformandosi nella propria attività di uso e nelle relazioni con il patrimonio collettivo a principi che la stessa collettività si dà.

La collettività va considerata come ente collettivo anche secondo il principio affermato dalla Cassazione, nel quale è chiarito che per frazione deve intendersi una collettività insediata in un determinato luogo e che «le frazioni dei Comuni, pur costituendo circoscrizioni amministrative del Comune, possono essere titolari di beni di proprietà o di uso collettivo»¹⁰.

Tale autonoma soggettività, rispetto a quella dell'ente di appartenenza, risulta attribuita già dalla legge¹¹ e la più recente pronuncia¹² conferma

⁹ Così G. LOMBARDI nel contributo *I profili giuridici delle terre civiche: beni del comune o beni della collettività*, in P. NERVI (a cura di), *Il ruolo economico e sociale dei demani civici e delle proprietà collettive - Le terre civiche: dove, per chi, per che cosa*, Padova, 1999, 13-23.

¹⁰ Cass. Sez. II Civ. 19 settembre 1992, n. 10748, in *Giust. civ. Mass.*, 1992 e Cass. Sez. II Civ. 23 dicembre 1994, n. 11127, *ivi*, 1994.

¹¹ Legge n. 1776/1927 e legge n. 278/1957.

¹² Sentenza n. 11127/1994, *cit.*

le precedenti sentenze della stessa Suprema Corte¹³ e del Consiglio di Stato¹⁴. Premessa, quindi, la distinzione tra l'amministrazione (cui compete la gestione) e la collettività (cui compete la titolarità dei beni di uso civico), l'organo amministrativo si configura alla stregua di un «braccio operativo» della collettività, in quanto, sia in senso soggettivo che oggettivo, è preordinato allo scopo di attendere con continuità alla tutela, conservazione, miglioramento e valorizzazione del patrimonio collettivo.

Il singolo componente partecipa alla collettività in due forme fondamentali: come soggetto individuale e come elemento della convivenza sociale. Il che determina nel singolo consociato una situazione giuridica complessa: per un verso, di un interesse personale avente ad oggetto l'uso dei beni conforme alla loro destinazione e le potenziali utilità del fondo derivanti dallo sfruttamento di esso, e, per un altro verso, di un interesse collettivo diretto alla conservazione della destinazione del demanio collettivo. Secondo la prima formalità, in quanto portatore di interessi personali opera sotto gli stimoli della propria intelligenza, preparazione tradizionale o tecnica, e sotto i vincoli della legislazione e gli stimoli dell'economia; sotto l'altra formalità, in quanto titolare del diritto d'uso è depositario, conservatore, regolatore del demanio collettivo e, nell'uso di questo, agisce sotto i vincoli della regolamentazione collettiva e della legislazione relativa alla proprietà collettiva.

In merito ai diritti d'uso riconosciuti ai componenti della collettività titolare del possesso, sembra opportuno chiarirne il contenuto ricorrendo alla tipologia proposta da E. Schlager ed E. Ostrom¹⁵, la quale consente di distinguere tra: *a) diritti a livello individuale* (i c.d. diritti operazionali), da cui discendono gli eventi (accesso o entrata in una zona e prelievo o uso di una particolare risorsa) e *b) diritti a livello collettivo* (i c.d. diritti di amministrazione), da cui discendono le decisioni (di gestione, vale a dire i diritti di ordinamento dell'ente, di tutela e di valorizzazione del patrimonio e diritti di inclusione nella collettività e conseguentemente di esercitare i diritti operazionali).

¹³ Cass. Sez. II Civ. 18 dicembre 1952, n. 3233, in *Foro it.*, 1953, c. 966-973 e Cass. Sez. II Civ. 24 aprile 1954, n. 1248, in *Giust. civ.*, 1954, 908-912.

¹⁴ Cons. Stato, Sez. V 4 luglio 1986, n. 345, in *Foro amm.*, 1986, 1330-1331.

¹⁵ E. SCHLAGER - E. OSTROM, *Property Rights and Natural Resources: A Conceptual Analysis*, in *Land Economics*, 1992, 68, 3: 249-262.

E la stessa legge n. 1766/1927 (Capo 1, punto 4) riconosceva espressamente i diritti d'uso dei consociati nella duplice distinzione di: *a) essenziali*, se il personale esercizio si riconosca necessario per i bisogni della vita (pascere ed abbeverare il proprio bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di personale lavoro); e *b) utili*, se comprendano in modo prevalente carattere a scopo di industria (congiunti con i precedenti o da soli, di raccogliere o trarre dal fondo altri prodotti da poterne fare commercio e di servirsi del fondo in modo da ricavarne vantaggi economici, che eccedono quelli che sono necessari al sostentamento personale e familiare).

Passando di seguito a presentare alcune considerazioni sul demanio collettivo, è doveroso ricordare che il fondo da considerare è costituito da tutte le terre di collettivo godimento, anche in appezzamenti distanti e distinti, che costituiscono l'unità oggettiva del dominio collettivo. Questo va inteso come una estensione di territorio in possesso della collettività locale, fondamentale determinata da una superficie e da confini. I limiti fisici del demanio collettivo assumono valore dal fatto di coprire spazio ed appartenenza, per cui l'interno e l'esterno sono distinti. Per questo, è importante tener conto della direzione dei flussi di materie e di energie (interni, verso l'esterno, verso l'interno del demanio) da cui possono derivare transazioni, esazioni, inserzioni, come sarà precisato in dettaglio dopo aver esposto le potenziali utilità. Il demanio collettivo non esiste di per sé stesso. È l'elemento coesistente, per la sua esistenza, con la collettività insediata su un certo territorio ed anche riconosciuta titolare del possesso con decreto del Commissario per gli usi civici con decisione non impugnata e non più suscettibile di contestazione. Esiste, quindi, un legame inscindibile tra la collettività e il suo demanio collettivo, tale da potersi affermare che la collettività governa un dato spazio, lo occupa fisicamente in modo saltuario o continuativo, ne sfrutta gli elementi presenti o si riserva di utilizzarli all'occorrenza.

Pertanto, ad un osservatore attento non può sfuggire quel complesso di caratteri e di condizioni del demanio collettivo che ne determinano la varia attitudine a servire come mezzo di produzione e come spazio identitario, stante il carattere connaturato di «riserva» a favore dei consociati nella collettività titolare del possesso¹⁶. Nel caso in esame, ai consociati nell'ente collettivo si può, infatti, applicare il principio già formulato da J. Locke (1632-1704), secondo il quale «la proprietà privata non esiste nel vuoto,

¹⁶ Mentre l'uso comune sui beni demaniali è a favore della generalità dei soggetti.

ma in relazione e *vis a vis* ai beni comuni [*e ai beni collettivi*]¹⁷ dai quali attinge e ai quali cede. La logica della proprietà privata è la sua capacità di potenziare la produzione economica, ma anche i *commons* hanno un fondamento razionale: forniscono assistenza a tutti»¹⁸.

3. - L'autonormazione.

La lettura della legge n. 168/2017, evidenzia già all'art. 1, lett. b) che il dominio collettivo è «dotato di capacità di autonormazione, sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale». Tale formulazione può destare sicuramente qualche sorpresa e persino curiosità, anche in ragione delle qualifiche adottate dal legislatore.

In generale, per «normazione» si intende l'attività diretta a porre norme o a regolare con norme un determinato settore oppure una specifica attività. In particolare, nel linguaggio giuridico, l'attività normativa in senso proprio, è svolta dagli organi cui è costituzionalmente attribuito il potere di emanare norme giuridiche. A nostro modesto avviso, nel caso dei domini collettivi viene da ricordare la teoria, ormai antica, ma sempre richiamata, di Santi Romano sulla pluralità degli ordinamenti giuridici e sulla questione delle doppie fedeltà che da essa deriva: una cosa è lo Stato sovrano; altra è il pubblico funzionario che per un tempo determinato e nei limiti delle sue funzioni e attribuzioni, è chiamato a esercitare autorità non nel proprio interesse, ma nell'interesse della collettività; altra cosa ancora è il dominio collettivo, che nel rispetto delle sfere di appartenenza e nella fedeltà alle leggi del proprio Paese, deve adottare appropriati sistemi di regolamentazione degli usi delle risorse, di tutela e di gestione al meglio del patrimonio collettivo di cui la collettività è titolare.

Conseguentemente, se nel linguaggio comune la parola amministrazione individua l'atto o l'effetto dell'amministrare, cioè del curare il buon andamento degli affari, seguendo le definizioni tratte dalle discipline aziendalistiche, per amministrazione si pensa ad una attività che re-

¹⁷ L'inciso [*e ai beni collettivi*] è nostro.

¹⁸ J. LOCKE, *Secondo trattato sul governo*, Milano, 2001, cap. 5, sez. 27.

gola, organizza e controlla un'azienda, un ente o un organo pubblico o privato, nel linguaggio giuridico il verbo amministrare non ha un significato diverso.

Tuttavia, per una maggior precisione della qualificazione dei termini adottati dal legislatore in riferimento ai domini collettivi, con amministrazione in *sensu soggettivo*, il termine sta ad indicare il complesso degli organi che svolgono attività amministrativa; in *sensu oggettivo* il termine sta, invece, ad indicare l'attività preordinata ad uno scopo, quindi attività che concerne la gestione normale del patrimonio collettivo, vale a dire i momenti dell'ordinamento della produzione delle utilità attese dal demanio collettivo e quelli relativi all'adozione dei sistemi di regolamentazione degli usi.

Fondamento dell'attività amministrativa in senso oggettivo è l'elemento di natura teleologica, costituito dallo scopo che la collettività si propone di conseguire nel lungo periodo ambientale con l'attività di gestione; esso prescinde dalle specifiche finalità che i singoli consociati intendono perseguire a livello individuale di famiglia o di impresa. Deve comunque essere determinato, lecito, possibile.

Dalle numerose ricerche compiute per spiegare la longevità storica sia delle tecnologie applicate sia delle stesse istituzioni di proprietà collettiva è possibile sintetizzare il paradigma di «un altro modo di possedere», secondo il quale: «il tratto tipizzante di queste realtà è il rapporto uomo/terra non riducibile all'emungimento di un forziere di ricchezza, né la terra è qui, in prima linea, ricchezza»¹⁹; «la protezione del patrimonio naturale non è nelle normative proprie di tali istituti, ma quasi sempre un risultato, non una finalità dell'istituto o un effetto giuridico che la normativa medesima produca»²⁰; «l'interesse protetto attraverso la limitata alienabilità e la destinazione immodificabile delle proprietà collettive va oltre quelli che si riflettono nelle generazioni viventi, è l'interesse dei nostri figli, dei nostri figli e dei loro figli, della generazione che seguiranno la nostra, perché la tendenziale perpetuità della destinazione agro-silvo-pastorale serve proprio a questo; serve a conservare beni fondiari per le generazioni a venire e a garantirne la tutela»²¹; «la *performance* degli assetti fondiari collettivi

¹⁹ P. GROSSI, *La proprietà collettiva e le sue dimensioni ambientale e sociale: introduzione ai lavori*, in *Archivio Scialoja-Bolla*, vol. I, Milano, 2008, 11-18.

²⁰ M.S. GIANNINI, *Protezione della natura*, in *Enciclopedia del Novecento*, Roma, 1979, IV, 489-497.

²¹ G. VENEZIAN, *Reliquie della proprietà collettiva in Italia*, in *Opere giuridiche di Giacomo Venezian*, II, Roma, 1920, 1-32.

va individuata nella differenza degli obiettivi perseguiti dalla proprietà collettiva e dall'impresa privata: a differenza di quanto accade nell'impresa privata, negli assetti fondiari collettivi l'obiettivo non è il profitto, ma la massimizzazione delle utilità percepite dalle famiglie consociate nell'ente collettivo»²².

Inoltre, a nostro avviso, il legislatore recente ha colto e tenuto presente la distinzione dei diritti di uso, prevista nella legge del 1927, in *essenziali* ed in *utili*, cui si è fatto riferimento in precedenza, allorché ha voluto tener distinta nell'amministrazione del demanio collettivo una componente *vincolata*, al fine di garantire prioritariamente gli usi essenziali, dalla componente *discrezionale*, al fine di garantire l'esercizio dei diritti utili per ricavare dal fondo collettivo vantaggi economici [si ricorda nel passato l'acquisto di sale e di olio da distribuire alle famiglie; come durante la seconda guerra mondiale la distribuzione di farina per la panificazione; più recentemente l'erogazione di contributi per servizi sociali per minori (colonie estive o scuole di sci) o per anziani (soggiorni estivi)].

4. - Il patrimonio collettivo.

Nella tradizione delle discipline aziendalistiche o contabili, l'elemento di natura patrimoniale viene individuato nei beni economici, appropriabili, valorizzabili e producibili presenti nel demanio collettivo, consistenza e valore dei quali sono iscritti nella situazione patrimoniale.

Nel caso dei domini collettivi, adottando la definizione sopra riportata, si tratterebbe, invero, di un insieme molto più ristretto di quello degli elementi che effettivamente compongono il patrimonio di funzionamento. Infatti, i forestali, trattando della stazione forestale, hanno sempre inteso far riferimento ad un fattore complesso, in quanto abbraccia beni economici, come il terreno con le sue qualità fisico-chimiche originarie, e beni non economici, come gli elementi del clima²³. Nella fase più recente, poi, la nozione di patrimonio civico non solo è venuta a sottendere una pluralità di contenuti, ma ha subito anche profonde modificazioni, in particolare attraverso una sua estensione in ragione della

²² A.V. CHAYANOV, *On the Theory of Non-Capitalist-System*, in D. THORNER - B. KERBLAY (a cura di), *On the Theory of Peasant Economy*, Irwin, 1966.

²³ G. PATRONE, *Economia forestale*, Firenze, 1970, 46.

percezione delle diverse utilità che esso può fornire²⁴. L'interpretazione estensiva espressa in sede giurisdizionale rafforza il concetto di patrimonio come l'insieme degli elementi naturali e dei sistemi che essi formano e che sono suscettibili di essere trasmessi alla generazione futura oppure di trasformarsi; e quindi come patrimonio naturale.

Peraltro, a nostro avviso, nel caso dei domini collettivi, si rivela ancor più confacente e completa la definizione che di patrimonio dà il Grande Dizionario della lingua italiana, secondo la quale patrimonio è il «complesso di risorse (naturali, ambientali o industriali, artistiche, ecc.) che sono proprie (in quanto considerate come bene comune e permanentemente a disposizione) di una determinata comunità insediata in un territorio, la quale attraverso l'esperienza, la fruizione, l'incremento di esse, riconosce parte rilevante della propria identità storica, sociale, culturale e trae vantaggi e utilità notevoli»²⁵.

La definizione appena citata, consente di concludere che per patrimonio di un dominio collettivo debba intendersi il complesso di risorse materiali ed immateriali che concorrono a mantenere l'identità e l'autonomia del dominio collettivo nel tempo e nello spazio mediante l'adattamento al meglio in un sistema economia/ambiente in continua evoluzione. Con tale affermazione, si rinvia ad un tempo, per un verso, agli elementi materiali (il patrimonio naturale compreso nel demanio collettivo) ed agli elementi immateriali (il patrimonio culturale della collettività) e, per un altro verso, trattandosi di un patrimonio intergenerazionale, all'eredità e alla trasmissione (il tempo), ma anche al territorio (lo spazio), nella misura in cui il demanio collettivo può essere considerato come uno spazio identitario, vale a dire uno spazio dotato di carattere distintivo nel grande tessuto di un sistema territoriale più ampio. In definitiva, è il *pool* di elementi materiali ed immateriali che

²⁴ In quest'ottica, pur con riferimento alla nozione di bosco, la Suprema Corte di cassazione, raccogliendo questa interpretazione estensiva ha precisato che «*in base a dati di interpretazione sistematica forniti dal legislatore con una molteplicità di leggi diverse succedutisi nel tempo, il concetto di "bosco" deve essere riguardato come patrimonio naturale con propria individualità, un ecosistema completo, comprendente tutte le componenti quali suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, aria, clima e microclima, formazioni vegetali non solo alberi di alto fusto, di una o più specie, ma anche erbe e sottobosco, fauna e microfauna, nelle loro reciproche profonde interrelazioni, e quindi non solo l'aspetto estetico-paesaggistico di più immediata percezione del comune sentimento*». Cfr. Cass. Sez. III Pen. 8 aprile 1993, n. 3436, Quartiero ed a., rv. 193.645, in *Dir. giur. agr. amb.*, 1994, 45, con nota di A. ABRAMI, *Esercizio della selvicoltura e dissodamento del terreno forestale*.

²⁵ Voce *Patrimonio*, in *Grande Dizionario della lingua italiana*, vol. XII, Torino, 1984, 843.

costituisce il cosiddetto patrimonio collettivo, dotato di autonomia rispetto ai patrimoni personali dei singoli componenti della collettività.

Tralasciando di affrontare il profilo del patrimonio culturale immateriale, il problema della completa descrizione e della piena comprensione del demanio collettivo nei suoi aspetti quantitativi e qualificativi deve essere affrontato secondo due possibilità di analisi: *i*) il demanio collettivo come base territoriale del patrimonio naturale; *ii*) il demanio collettivo come fonte di utilità.

Con riferimento al patrimonio naturale, la sua composizione è data dagli elementi naturali e dai sistemi che essi formano e che permettono di comprendere le solidarietà ecologiche che legano tra di loro gli elementi naturali semplici e di analizzare le dinamiche nell'ambiente naturale.

Riferendoci nel dettaglio ad una specifica classificazione delle potenziali risorse naturali, possiamo distinguere tra: risorse materiali e risorse ambientali.

Le risorse materiali, individuate secondo la caratteristica della rinnovabilità data dalle rispettive proprietà fisiche, sono distinte, a loro volta, in:

- a*) risorse minerali, non rinnovabili (minerali, rocce, sabbia, ghiaia, altro);
- b*) risorse biologiche, potenzialmente rinnovabili (specie nell'aria, specie nell'acqua, specie di terra);
- c*) risorse di flusso, rinnovabili [radiazione solare, ciclo idrologico (precipitazione, scorrimento, evapo-traspirazione); l'atmosfera, il vento, altro].

Le risorse ambientali, dette anche risorse di stato, potenzialmente rinnovabili, sono: l'atmosfera; le acque (cascate, fontane, laghi, ecc.); il suolo (aree ricreative, sportive, culturali, di ispirazione, attrezzate, ecc.).

Dietro al termine generico di «utilità» fornite dal demanio collettivo sono compresi i beni e i servizi che risultano prodotti dagli ecosistemi che lo costituiscono, dalla valorizzazione dei cicli di regolazione naturale e dall'utilizzazione degli ecosistemi come supporto delle attività umane e socio-culturali (attività ricreative, educative, artistiche, ecc.). Sono denominate utilità perché servono a soddisfare bisogni e quindi soggette ad una domanda.

Passando ora a prendere in esame le potenziali utilità rese dai demani collettivi, queste sembrano riconducibili, almeno in quadro di approccio esplorativo²⁶ e di una eventuale valutazione, a quattro profili:

²⁶ R.S. DE GROOT - M.A. WILSON - R.M.J. BOUMANS, *A typology for the classification, description and valuation of ecosystem functions, goods and services*, in *Ecological Economics*, vol. III, 2002, 41, 393-408.

a) di regolazione. Questo gruppo di funzioni si riferisce alla capacità degli ecosistemi naturali e semi-naturali di regolare e mantenere a punto essenziali processi ecologici e supporti vitali dei sistemi attraverso cicli geo-chimici e altri processi della biosfera. In aggiunta alla conservazione della naturalità dell'ecosistema, questa regolazione delle funzioni procura un gran numero di servizi che forniscono diretti o indiretti benefici alla società (quali sono la purezza dell'aria, dell'acqua e del suolo, e servizi di controllo biologici);

b) di spazio vitale. Gli ecosistemi naturali costituiscono rifugio e consentono *habitat* riproduttivo alle piante ed agli animali selvatici e perciò contribuiscono alla conservazione *in situ* della diversità biologica e genetica ed ai processi evolutivi;

c) di produzione di beni. Le risorse naturali, come abbiamo visto più sopra, danno origine a flussi di beni finiti o intermedi e di energie. Esse alimentano pertanto il processo delle produzioni territoriali; processo che si differenzia in rami tra i quali distinguiamo: *a)* le attività dell'agricoltura, *b)* della selvicoltura, *c)* dell'allevamento, *d)* delle industrie collettive (caccia, pesca, raccolta di funghi, di piante medicinali ed ornamentali, ecc.), *e)* dell'industria estrattiva, *f)* delle industrie delle energie rinnovabili (idroelettrica, eolica, solare);

d) di attrazione. I demani civici procurano opportunità pressoché illimitate per un arricchimento spirituale, sviluppo culturale e per attività di tempo libero. Negli ecosistemi sono presenti, infatti, situazioni, condizioni, atti, segnali, beni culturali naturali o dell'attività umana che – senza alterare la sostanza materiale dei beni, ma modificandone, invece, le condizioni estrinseche e di relazione – attirano l'attenzione dei consumatori. Si tratta di aspetti estetico-paesaggistico, di quadro piacevole di vita, di percorsi nella natura, di aree per attività ricreative a carattere rigenerativo e/o attivo/sportivo, di informazioni scientifiche ed educazionali, di fonti di ispirazione culturale o artistica.

Come è facile constatare, le risorse naturali non si rivelano utili unicamente nella creazione di beni finiti o intermedi e di flussi di energia, quali beni destinati a soddisfare una domanda da parte di consumatori o di imprese, ma altresì ad erogare servizi naturali finali. Alcuni di questi servizi sono addirittura vitali (il mantenimento della composizione chimica dell'aria, la filtrazione dei raggi ultravioletti, ecc.); altri si rivelano utili per la produzione di amenità, vale a dire servizi che

contribuiscono a rendere il quadro di vita gradevole; altri, ancora, sono importanti per il potenziale di informazione presente nel demanio civico. Per questo, sembra doveroso richiamare un'importante verità: i servizi naturali finali sono prodotti da meccanismi di natura ecologica, i quali, pur influenzati dall'uomo, hanno una assai larga autonomia rispetto a costui.

Riprendendo ora il precedente rinvio ad un approfondimento sull'analisi della direzione dei flussi di materie e di energie tra l'interno e l'esterno del demanio collettivo, vale la pena di sottolineare le relazioni e gli scambi che possono instaurarsi tra potenziali soggetti che, a diverso titolo e ruolo, sono interessati alle utilità dal demanio collettivo. Sinteticamente tali relazioni e scambi sono riconducibili a tre categorie: i) la *transazione*, vale a dire lo scambio con mutuo vantaggio e con l'accordo degli interessati. In questa categoria vanno comprese le utilità erogate dal demanio collettivo comprese nei cosiddetti «usi essenziali» e riservate, prioritariamente, ai consociati nell'ente collettivo, con prelievo diretto dall'avente diritto e generalmente gratuite; talvolta, invece, soggette a prestazioni lavorative gratuite oppure al rimborso del costo di fornitura. Come vanno comprese le utilità derivate dall'esercizio dei c.d. usi utili, che comprendono in modo prevalente carattere e scopo di industria, vale a dire trarre dal fondo prodotti per farne commercio oppure servirsi del demanio collettivo al fine di ricavare vantaggi economici²⁷;

ii) l'*esazione*, come acquisizione forzata e senza compenso di prodotti, energie, servizi naturali finali erogati dal demanio collettivo da parte di agenti che effettuano un altro processo di produzione o di consumo. Il concetto di esazione comprende tutte le forme di sfruttamento delle risorse del demanio collettivo al di fuori del sistema di regolamentazione dell'uso definito dall'organo di gestione. Sono esazioni: il bracconaggio, il saccheggio di specie della flora, l'uccisione di specie animali, la raccolta abusiva di piante alimentari, medicinali, ornamentali, ecc.; rientrano nella tipologia delle esazioni i percorsi con mezzi meccanici in grado di compromettere la stabilità del suolo o di favorire i vari tipi di erosione; iii) l'*inserzione*, cioè l'imposizione, forzata e senza compenso, di sostanze residuali dei processi di produzione o di consumo da parte di operatori esterni al demanio collettivo. Anche il concetto di inserzione è molto

²⁷ A. NERVI, *Beni comuni e ruolo del contratto*, in *European Property Law Journal*, 2013, 2 (3), 342-362.

ampio: comprende l'inquinamento, deliberato o accidentale, l'abbandono di rifiuti, l'introduzione non controllata di risorse nel demanio collettivo ed altro.

Da ultimo, ma non ultima, una considerazione sulla natura del dominio collettivo. Dal punto di vista economico della produzione e, conseguentemente delle direttive che si perseguono per realizzarla, il dominio collettivo è una organizzazione di utilizzazione della capacità produttiva del patrimonio naturale presente nelle terre di collettivo godimento, avvicinandosi così ad una specie di industria trasformatrice che traduce in «utilità» (prodotti mercantili e servizi naturali finali) la ricchezza naturale della terra.

La gestione del demanio collettivo, dominata dal fine di ottenere il più conveniente prodotto perpetuo, deve tener conto prima di tutto del terreno agrario. Composto da una parte solida (componente organica e componente minerale), una liquida e una parte gassosa, il terreno è l'ambiente naturale che, sulla superficie della terra garantisce la vita agli organismi viventi. Nasconde un numero straordinario di forme di vita ed una intricata rete di interazioni che coinvolge un'enorme quantità di biomassa vivente. È «la zona critica» della terra e merita attenzione particolare per il ruolo chiave che gioca negli equilibri ambientali a sostegno dell'intera vita del demanio collettivo. Per questo, anche i flussi interni al demanio collettivo provenienti dal patrimonio naturale devono essere valutati attentamente in quanto garantiscono processi biologici di estrema importanza

Secondo la legge n. 168/2017, i domini collettivi hanno personalità giuridica di diritto privato. Ma una precisazione nel merito sembra necessaria, in quanto si tratta, invero, di una organizzazione economica di natura privata, ma con effetti di natura pubblica. Da qui la necessità di distinguere nel processo di produzione i risultati (la produzione primaria) dagli effetti (l'efficienza eco-sistemica, gli equilibri ecologici, il benessere e la coesione sociale della collettività).

La gestione del patrimonio collettivo va specificata come patrimoniale, perché il suo statuto pone l'accento sugli obblighi relativi alla conservazione al meglio del patrimonio collettivo qualificato di natura inter-generazionale e per la sua finalità di realizzare una ecologia integrale ed una economia antropologica. In particolare, gli elementi chiave della gestione patrimoniale dei demani collettivi sono:

- 1) la garanzia demaniale delle terre, che consente ed impone una prospettiva di gestione, non solo nel lungo periodo economico, bensì nel lungo periodo ambientale;
- 2) la globalità, che richiede: *a)* un organo amministrativo come centro di attenzione e di valutazione, *b)* il ricorso agli insegnamenti di una pluralità di discipline, *c)* la valutazione del ruolo degli aspetti monetari e di quelli non monetari, *d)* la valutazione dei risultati della produzione e degli effetti di questi nell'ambiente e nella società;
- 3) la partecipazione della collettività; in quanto il sapere diffuso costituisce una risorsa sia che ci si collochi in un approccio *ex ante* di riflessione sull'uso delle risorse oppure in un approccio *ex post* di valutazione di danno ambientale o patrimoniale oppure di valutazione economica delle utilità;
- 4) la regolamentazione dell'uso delle risorse naturali del duplice profilo delle tecniche di produzione, mediante le quali sono regolati i rapporti fra l'uomo e l'ambiente, e delle tecniche di controllo territoriale che rendono conto del dominio più o meno esteso dello spazio collettivo.

Pervenendo ad una conclusione sul punto, sembra chiaro che principi etici devono prevalere in rapporto al semplice funzionamento del mercato. Infatti, come fa rilevare C.A. Graziani, nel caso della proprietà collettiva siamo di fronte ad «una dimensione che sempre meno è riconducibile all'economia» e conclude che «in quelle proprietà la terra era veramente oggetto non già di dominio e sfruttamento, ma di buon governo»²⁸.

In proposito, ci sembra utile ricordare anche il pensiero di alcuni studiosi. Così, S.V. Ciriacy-Wantrup, ancora nel 1952²⁹, con il suo «*safe minimum standard of conservation*» insegnava che bisogna evitare le alterazioni che economicamente impediscono un ritorno allo stato iniziale. Per T. Page, sono le opportunità di scelte delle generazioni future che bisogna mantenere³⁰. Con i lavori di J.M. Hartwick si fa chiara la nozione di compensazione intergenerazionale ed espone la regola secondo la quale tutte le rendite derivanti dall'esaurimento delle risorse naturali devono essere investite in un capitale riproducibile destinato alla sostituzione

²⁸ C.A. GRAZIANI, *Proprietà della terra e sviluppo rurale*, in *Diritto romano attuale*, 2006, 16, 83.

²⁹ S.V. CIRIACY-WANTRUP, *Resources Conservation: Economics and Policy*, Berkeley, University of California Press, 1952.

³⁰ T. PAGE, *Conservation and Economic Efficiency*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1977.

delle risorse naturali³¹. C. Henry, nel 1990, ha cominciato ad esplorare gli effetti dell'introduzione del principio di comproprietà tra le generazioni, sostenendo che le generazioni hanno un uguale diritto all'esistenza del patrimonio naturale e che una generazione non può espropriare l'altra che alla condizione di garantirle una compensazione specifica sufficiente quale sarebbe accettata in una transazione volontaria³².

5. - I domini collettivi come soggetti neo-istituzionali.

La legge n. 168/2017 colloca i domini collettivi tra i soggetti neo-istituzionali³³, cui compete la gestione, nel duplice profilo della conservazione al meglio³⁴ e della valorizzazione delle risorse del demanio collettivo, sia in condizione autarchica, sia nelle condizioni di *leadership* o di *partnership*. I domini collettivi hanno quindi il compito di governare le funzioni territoriali del proprio demanio in quanto ogni attività umana è legata al territorio e, sulla scorta di questa constatazione, appare evidente come il demanio collettivo rivesta un ruolo di preminenza per ogni essere vivente, in particolare per il soddisfacimento dei bisogni dell'umanità. Secondo quanto detto in precedenza, al demanio collettivo possono riconoscersi le seguenti funzioni: *a*) di spazio umano (abitativo, educativo, culturale); *b*) di spazio economico (lavorativo, di approvvigionamento); *c*) di spazio ricreativo (di breve periodo, di lungo periodo); *d*) di spazio integrativo (di riserva energetica, di riserva idrica, di riserva di materie prime).

Tre modelli sembrano utili ed interessanti per comprendere e definire gli atti della gestione del patrimonio collettivo in un sistema economia/ambiente in continua evoluzione. Il primo si rifà più propriamente ad un approccio di tipo istituzionale; il secondo si caratterizza per un approccio di tipo valutativo; il terzo fa riferimento alle più generali azioni di sviluppo rurale.

³¹ J.M. HARTWICH, *Intergenerational Equity and the Investing of Rents from Exhaustible Resources*, in *American Economic Review*, 1977, 67, 972-974.

³² C. HENRY, *Efficacité Economique et Imperatifs Ethiques: l'Environnement en Copropriété*, in *Revue Economique*, 1990, 41, 195-214.

³³ S. FADDA, *Assetti fondiari collettivi: prospettive di governance per lo sviluppo sostenibile del territorio*, in *Archivio Scialoja-Bolla*, vol. I, Milano, 2018, 1-15.

³⁴ Cfr. nota 5.

Nel caso del primo modello il patrimonio collettivo è considerato come un insieme, ad un tempo, di elementi immateriali, culturali e simbolici, e di elementi materiali, i quali fanno sì che la collettività titolare del possesso demaniale si inserisca nel tempo e nello spazio, nel senso delineato in precedenza. In altre parole, nel dominio collettivo va colto, da una parte, il significato del patrimonio collettivo come relazione sociale e, da un'altra parte, il significato dell'ente collettivo come una istituzione con opzioni di natura commerciale per i flussi di beni e di servizi naturali finali per quanto supera la domanda espressa dalla collettività titolare del possesso e di natura patrimoniale per quanto attiene allo *stock* di risorse costituenti il patrimonio collettivo.

In questo modello, infatti, il patrimonio è considerato come un insieme che è legato al suo titolare (la collettività) e che esprime la propria specificità; storicamente costituito da beni trasmessi dal passato; beni che sono risorse materiali, risorse culturali e istituti giuridici (le regole d'uso, di controllo, di tutela e di valorizzazione, di destinazione delle utilità). Secondo questo approccio, si conferma la specificità storica del dominio collettivo, quale organizzazione economica di natura privata, ma con effetti esterni di natura pubblica³⁵. Il demanio collettivo viene quindi a rappresentare l'elemento patrimoniale sul quale la collettività insediata su un determinato territorio, per un verso, organizza la perennazione nello spazio e nel tempo della specificità e della stessa identità sia del demanio collettivo vivo e vivibile, sia della collettività vitale e sostenibile giocando di fatto un ruolo essenziale nell'uso delle risorse e, per un altro verso, mantiene relazioni, anche mercantili, con soggetti esterni alla collettività con le utilità di produzione e quelle identificate nei servizi naturali finali.

Di più, nella misura in cui la legge n. 168/2017 pone il problema della proprietà intergenerazionale del patrimonio collettivo e quindi dell'equità intertemporale, il modello in esame esalta il principio della proprietà collettiva, secondo il quale titolare di tutte le risorse materiali ed ambientali è la collettività. L'uso privato di tali risorse deve esplicarsi solo in base a diritti di usufrutto. In altre parole, gli agenti privati³⁶ de-

³⁵ Tale organizzazione va distinta dal caso in cui alcuni individui lavorano insieme nella stessa terra, sotto una medesima direzione, e mettono in comune il ricavo, come nei casi della conduzione agricola cooperativa o collettiva.

³⁶ Siano essi i componenti della collettività titolare del possesso oppure soggetti esterni.

vono essere autorizzati a sfruttare le risorse solo a condizione che riflettano gli interessi della collettività per garantire una ecologia integrale ed una economia antropologica.

Il secondo modello è conseguente ad un approccio di tipo valutativo e tiene conto di una domanda di utilità e di una offerta di supporto³⁷. Secondo questo approccio, ad una attenta osservazione, il demanio collettivo presenta due profili nettamente distinti: la presenza di supporti e un potenziale di produzione.

Con riferimento alla presenza di supporti, si può prevedere di destinare aree, da una parte, la terra come fonte dell'energia biologica, per attività di produzioni territoriali che somministrano materie gregge ed alimentari ed aree per la raccolta dei flussi di energia (idroelettrica, eolica, solare) e, da un'altra parte, aree da destinare ad aree di consumo per la destinazione ambientale o paesaggistica, esercitabili queste ultime attraverso il solo sguardo dall'esterno del demanio collettivo oppure mediante la permanenza, di breve o lunga durata, nel demanio stesso al fine di compiere attività sportive o rigenerative oppure di tipo culturale e informativo con percorsi sensoriali (visivi, gustativi, sonori, ecc.), consentendo l'ingresso, gratuito oppure a pagamento, quale compenso dei maggiori oneri per spese difensive o per spese di manutenzione straordinaria e, addirittura, come indennità per il riconoscimento del diritto di proprietà del suolo.

Con riferimento al potenziale produttivo di utilità giova considerare, da una parte i flussi di beni finiti o intermedi e di energie e, da un'altra parte, i servizi naturali finali usufruibili entro i confini del demanio collettivo. La dissociazione proposta consente di affermare che i supporti, cui sono strettamente connessi i servizi naturali finali, sono non riproducibili né sostituibili, mentre le utilità in termini di flussi di beni o di energie possono essere riproducibili ed in parte anche sostituibili. Nel caso in esame, l'ipotesi principale del modello prevede che le risorse vanno distinte in due categorie: da una parte, le risorse generiche, trasferibili perché non legate nel loro sfruttamento a vincolo di luogo, e, da un'altra parte, le risorse specifiche, perché legate a vincoli di luogo, non trasferibili o trasferibili a costi non sostenibili. Per i sostenitori di questo approccio, solo queste ultime possono

³⁷ X. GREFFE, *La valeur économique du patrimoine. La demande et l'offre de monuments*, Paris, 1990.

consentire una differenziazione durevole, perché esse sono uniche e si iscrivono in un sistema relativo alla cultura e alla storia della collettività e, quindi, di fatto possono sfuggire ad una concorrenza sul mercato.

Il terzo modello ha come fondamento la ricerca e l'implementazione delle azioni di sviluppo sostenibile e durevole nel sistema territoriale di cui fa parte e consente di identificare nel potenziale di produzione del patrimonio collettivo uno dei motori dello sviluppo territoriale³⁸. Nel caso dei domini collettivi questo approccio deriva prevalentemente dalle riflessioni circa la valorizzazione delle risorse e degli spazi naturali o di uso estensivo contenute nel demanio collettivo. Tuttavia, in proposito non si deve omettere di far presente come, accanto alle superfici silvo-pastorali, i demani collettivi siano rappresentati, talvolta, anche da fertili terreni agricoli destinati ad agricoltura oppure da corpi idrici. Quanto appena richiamato rinvia a dover completare alcune considerazioni esposte precedentemente in maniera troppo sintetica per prendere in esame l'orientamento strategico di fondo della collettività titolare del possesso, in quanto investe il fondamento stesso della gestione patrimoniale.

La finalità della valorizzazione del patrimonio presuppone, infatti, che le caratteristiche patrimoniali del demanio collettivo possano essere effettivamente ricercate, non solamente, dai titolari del possesso – che tali caratteristiche costruiscono con le decisioni prese in sede di gestione – ma, altresì, da soggetti che titolari del demanio collettivo non sono – tuttavia comunque interessati alla domanda di elementi patrimoniali o di utilità che tali caratteristiche portano. Si tratta di una situazione assai frequente, che è possibile constatare nel caso della domanda turistica di aree come bene di consumo (vale a dire a scopo residenziale o variamente attrezzate) oppure di zone destinate alla produzione di prodotti tipici: in questo caso, la caratteristica patrimoniale diviene una caratteristica peculiare della qualità costruita funzionalmente da un processo cognitivo e garantita dalla coordinazione di una disponibilità e di una domanda, quale è il caso delle concessioni per estrazione di materiali (marmo, porfido, acque minerali, ecc.) oppure per il prelievo di prodotti naturali tipici o per la conservazione di materiale genetico.

³⁸ G. COLLETIS - B. PECQUEUR, *Intégration des espaces et quasi intégration des firmes: vers de nouvelles logiques productives?*, in *Revue d'économie régionale et urbaine*, 1993, 3, 490-507.

La possibilità di una valorizzazione del demanio collettivo trascina allora due serie di conseguenze. La prima, esaminata dal lato dei titolari del demanio civico, una volta soddisfatta prioritariamente la domanda di utilità espressa dai consociati nell'ente, è l'esistenza di un potenziale reddito derivante da attività legate alla valorizzazione del patrimonio collettivo; si pensi, ad esempio, alla filiera programmata dalla Magnifica Comunità di Fiemme (Trentino) che va dalla produzione di legno di alta qualità certificata alla produzione di semilavorati industriali; come alle numerose iniziative di produzione di energia oppure alla semplice concessione di permessi (a pagamento) per la raccolta di funghi. La seconda, vista dal lato della domanda di beni patrimoniali espressa da non titolari del possesso, per i quali la disponibilità di un bene patrimoniale dalle caratteristiche peculiari appare come un dispositivo di qualificazione di un prodotto mercantile o di potere del gruppo stesso; si pensi in questo caso all'industria delle acque minerali.

In definitiva, tre sembrano le conclusioni strettamente correlate.

La prima è conseguente al paradigma dell'«altro modo di possedere» che caratterizza il modo di essere e di gestire tipico dei domini collettivi, il cui obiettivo può essere sintetizzato in demani collettivi vivi e vivibili per collettività locali vitali e sostenibili. Questa conclusione rinvia alla chiara comprensione della nozione di patrimonio collettivo ed alla corretta gestione del demanio collettivo.

La seconda pone l'accento sui domini collettivi come istituzioni che, nella loro plurisecolare esistenza, continuano a manifestare un sistema di valori di grande attualità. Valori che costituiscono la vera risorsa culturale per la comunità in generale e che sono sintetizzabili in sussidiarietà e solidarietà sincronica nei confronti della generazione attuale e in solidarietà diacronica nei confronti delle generazioni future.

La terza invita a rimarcare questi valori che i domini collettivi incarnano e che esercitano attraverso «un altro modo di possedere» ed a far sì che la terra di collettivo godimento non diventi oggetto di consumo, ma possa conservare la qualificazione di fonte dell'energia biologica.